

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LO START UP D'IMPRESA

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile**
- Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità**
- Art. 3 – Spese ammissibili**
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**
- Art. 5 – Procedimento**
- Art. 6 – Inammissibilità e revoca**
- Art. 7 – Controlli**
- Art. 8 – Privacy**
- Art. 9 – Ricorso**
- Art. 10 – Norma transitoria**

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio di Lucca intende promuovere e sostenere l'autoimpiego, la creazione e lo start-up di nuove imprese nella provincia, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto con le modalità ed i criteri di seguito indicati a favore delle imprese del territorio provinciale. La misura è cofinanziata su fondi previsti dall'Accordo 2012 Unioncamere - Ministero dello Sviluppo Economico, progetto n. 177 "Servizi integrati per la nuova imprenditorialità" ed è operativa per l'annualità 2014. Le iniziative agevolabili sono relative a programmi di investimento coerenti con l'attività svolta dall'impresa. L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopracitati Regolamenti.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI) così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- non costituite da più di 36 mesi (fa fede la data di iscrizione nel Registro delle imprese);
- che abbiano beneficiato dei servizi di assistenza e tutoraggio sull'avvio di impresa o che abbiano partecipato ai corsi di formazione erogati dalla Camera di Commercio di Lucca in data successiva al 1° novembre 2013;
- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca Intec.

Art. 3 – Spese ammissibili

Sono ammesse al beneficio le seguenti spese, tutte relative all'acquisto della proprietà di beni di nuova fabbricazione, documentate da fatture emesse con data successiva al 1° novembre 2013:

1. spese di costituzione (spese per la redazione dello statuto e dell'atto costitutivo, spese di registrazione, spese di pubblicità, spese notarili etc.);
2. macchinari ed attrezzature attinenti l'attività svolta;
3. arredi attinenti l'attività svolta;

4. impianti di condizionamento o aspirazione, impianti di allarme e sicurezza, impianti funzionali all'arredamento (esempio collegamento impianti per cucine, banchi bar ecc); per quanto riguarda gli impianti elettrici è ammesso esclusivamente l'acquisto di corpi illuminanti (lampade, plafoniere, neon) in quanto assimilabili alle attrezzature;
5. acquisto di hardware e di software;
6. progettazione e realizzazione di siti internet;
7. mezzi di trasporto strettamente strumentali all'esercizio dell'attività escluse le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, come definite dall'Art. 54 del Codice della strada punto 1 lettera a) e c) .
8. esclusivamente per le attività nelle quali il mezzo di trasporto sia lo strumento principale con il quale si svolge l'attività, sono ammesse anche le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (es. taxisti, trasporto disabili, commercio ambulante, agenti e rappresentanti di commercio ecc.).

Si specifica, a tale proposito che non sono ammesse le seguenti spese:

- mantenimento annuo dei siti Internet, hosting, web marketing, etc.;
- realizzazione di opere murarie o impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento);
- rilevamento di attività già esistenti;
- acquisto di beni usati;
- tasse ed altri costi per la messa su strada di autoveicoli.

Si specifica, infine, che:

- l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- l'intervento consiste in un contributo a fondo perduto nella misura pari al 20% delle spese ammesse, per un tetto massimo di € 5.000,00;
- l'investimento minimo ammissibile deve essere pari ad almeno € 5.000,00;
- l'impresa può richiedere il presente contributo una sola volta;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili;
- non sono ritenute ammissibili le spese per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 1. modulo di domanda + autocertificazioni
 2. unico documento pdf contenente:
 - copia delle fatture,
 - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita),
 3. eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2014.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Federica Ramacciotti – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale (telefono, fax, mail: <http://www.lu.camcom.it/contatti.php>).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità e revoca

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;

- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa, mancanti della documentazione e fuori dal termine previsto dall'Art. 4;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Qualora, tra la fase di concessione del contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° settembre 2014 e cessa la sua efficacia il 31 ottobre 2014.